



Mefop

# **L'Europa e i Fondi pensione: cosa ci attende?**

Antonello Motroni  
Mefop – OPSG Eiopa

Roma, 17 novembre 2021

## Il ruolo della UE nella previdenza complementare

- Commissione, Parlamento, Consiglio UE, ESAs, BCE interlocutori primari per i Fp
- Novità recenti più rilevanti di derivazione comunitaria
- IORP, SRD, SFDR e Tassonomia, PEPP, DORA (in fase di approvazione), EMIR...
- ... prima ancora Documento politica investimento, DM 166/2014

## La direttiva IORP2

- Pienamente recepita con il D.LGS. 147/2018; attuazione ormai molto avanzata
- Situazione diversa nella UE
- Recepimento previsto per il 13 gennaio 2019 e situazione ad aprile 2021

Country	Active infringement case	Reasoned opinion received	Transposition measures communicated
Austria	No	-	Full measures
Belgium	No	-	Full measures
Bulgaria	Yes	No, only formal notice	Full measures
Croatia	No	-	Full measures
Cyprus	Yes	No, only formal notice	Full measures
Czech Republic	Yes	No, only formal notice	Full measures
Denmark	No	-	Full measures
Estonia	No	-	Full measures
Finland	No	-	Full measures
France	Yes	No, only formal notice	Full measures
Germany	Yes	No, only formal notice	Full measures
Greece	Yes	Yes (10/10/2019)	Full measures
Hungary	No	-	Full measures

Fonte: PensionsEurope

Country	Active infringement case	Reasoned opinion received	Transposition measures communicated
Ireland	Yes	Yes (25/07/2019)	Partial measures
Italy	No	-	Full measures
Latvia	Yes	No, only formal notice	Full measures
Lithuania	No	-	Full measures
Luxemburg	Yes	Yes (10/10/2019)	Full measures
Malta	Yes	No, only formal notice	Full measures
Netherlands	Yes	No, only formal notice	Full measures
Poland	Yes	No, only formal notice	Full measures
Portugal	Yes	Yes (10/10/2019)	Full measures
Romania	Yes	Yes (10/10/2019)	Full measures
Slovakia	No	-	Full measures
Slovenia	Yes	Yes (10/10/2019)	Full measures
Spain	Yes	Yes (10/10/2019)	Full measures
Sweden	Yes	Yes (10/10/2019)	Full measures

## La direttiva IORP

- Art. 62: entro il 13 gennaio 2023 riesame Comm UE e relazione a Parlamento e Consiglio UE
  - Adeguatezza dal punto di vista prudenziale e di governance
  - Attività transfrontaliera
  - Esperienza acquisita nell'applicazione e impatto sull'attività degli IORPs
  - Prospetto prestazioni pensionistiche
- Atteso Call for advice Comm UE a EIOPA

## Revisione IORP2 e sostenibilità

- Commissione UE: *Strategia per finanziare la transizione a una economia sostenibile* del 6 luglio 2021
- Principio doppia materialità
  - Migliorare la resilienza economica e finanziaria rispetto ai rischi di sostenibilità (Integrazione sistematica dei rischi di sostenibilità nel risk management - prospettiva outside-in)
  - Accelerare il contributo degli investitori alla transizione climatica, integrando gli obiettivi della Commissione UE negli investimenti (prospettiva inside-out)

## Revisione IORP2 e sostenibilità

- Ricomprendere nell'ambito dei doveri fiduciari del Fp nei confronti degli aderenti/beneficiari i rischi ESG derivanti dagli **investimenti**
- Prima della revisione di IORP2, Comm UE incarica EIOPA di valutare se
  - ampliare concetto «migliore interesse a lungo termine degli aderenti/beneficiari» (art. 19 IORP2) includendo l'**obbligo di considerare gli impatti sulla sostenibilità degli investimenti**
  - Investimenti **riflettano meglio le preferenze per la sostenibilità degli aderenti e beneficiari**

## L'esempio delle compagnie di assicurazione – Modifiche al Reg. UE 2015/35

- Introduzione del concetto di **Preferenze di sostenibilità**: «scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari: ecosostenibili (Cfr. Reg. 2020/852-Tassonomia) e art. 8 e 9 SFDR»
- ...tengono conto **dell'impatto potenziale a lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e, ove pertinente, tali decisioni riflettono le preferenze di sostenibilità dei loro clienti**, prese in considerazione nel processo di approvazione del prodotto di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/2358

## L'esempio delle compagnie di assicurazione – Modifiche al Reg. UE 2017/2358

- Reg. delegato UE 2017/2358 integra la direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (2016/97) sui requisiti di governo e controllo del prodotto
- Il processo di approvazione del prodotto tiene conto di interessi, caratteristiche e obiettivi dei clienti, **compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità**
- Mercato di riferimento: i soggetti che realizzano prodotti assicurativi progettano e commercializzano soltanto prodotti assicurativi compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, **compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti che appartengono al mercato di riferimento**
- Canali di distribuzione: le informazioni rese disponibili dal fornitore del prodotto consentono al distributore di **individuare qualunque cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità**, non siano compatibili con il prodotto assicurativo

## L'esempio delle compagnie di assicurazione – Modifiche al Reg. UE 2017/2359

- Reg. delegato UE 2017/2359 integra la direttiva sulla distribuzione dei prodotti assicurativi (2016/97) sugli obblighi di informazione e le norme di comportamento per i distributori di prodotti assicurativi
- **Preferenze di sostenibilità** considerate ai fini della valutazione dei conflitti di interesse e nella consulenza al collocamento

## Attuazione del Reg. UE 2019/2088

- Dal 10 marzo 2021, in assenza di regolamentazione delegata
- Oggetto della Regolamentazione delegata:
  - Dichiarazione di considerazione dei PAI (Art. 4)
  - Promozione caratteristiche ambientali/sociali (Art. 8) – Investimenti sostenibili (Art. 9)
    - Appendice sostenibilità, bilanci, sito internet

# Attuazione del Reg. Ue 2019/2088

- Dichiarazione di considerazione dei PAI
  - Final report ESAs del 2 febbraio 2021
  - Entro il 30 giugno di ogni anno con verifiche trimestrali e in serie storica
  - 18 indicatori obbligatori + 2 discrezionali
- Promozione caratteristiche ambientali/sociali–Investimenti sostenibili nella Nota informativa e nel bilancio
  - Final report ESAs del 22 ottobre 2021
    - Adeguamento alla Tassonomia degli investimenti (Reg. UE) 2020/852
- Tempistica di attuazione ancora incerta

## Criticità SFDR

- Approccio orizzontale/proporzionalità
- Obblighi di reporting significativi
  - Positivo per evitare greenwashing
  - Materialità informazioni per gli aderenti
- Tempistica di adeguamento
- Normative sulla sostenibilità: incentivo o freno?

# DORA – Digital Operational Resilience Act

- Proposta di regolamento del 24 settembre 2020
- Parte del pacchetto sulla finanza digitale: sostenere il segmento e contemporaneamente predisporre adeguati presidi di rischio
- Entità finanziarie
  - Enti pensionistici aziendali e professionali (IORPs)

## **DORA – Digital Operational Resilience Act**

- Presidi di governo e di controllo interno per la gestione dei rischi ICT
- Segnalazione alle autorità competenti degli incidenti gravi connessi all' ICT
- Test di resilienza operativa digitale
- Condivisione di dati sulle vulnerabilità dei sistemi ICT
- Segnalazione degli accordi per la fornitura di servizi ICT
- Vigilanza sui fornitori di servizi ICT

# DORA – Digital Operational Resilience Act

- Obblighi semplificati per le microimprese
  - Occupa meno di 10 persone
  - Fatturato o totale di bilancio annui non superiori a 2 mln di €
- Voto ECON Committee Parlamento UE previsto per il 1° dicembre 2021
- Approccio orizzontale/proporzionalità

# I PEPP

- Prodotto pensionistico individuale paneuropeo
- Istituito dal Regolamento (UE) 2019/1238, in vigore dal 14 agosto 2019
- Regolamento delegato (UE) 2021/473
- Istituzione e commercializzazione dal 22 marzo 2022

# I PEPP – L'adeguamento delle leggi italiane

- Fasi di accumulo e decumulo (Fiscalità)
- Legge comunitaria 53/2021
- Principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento PEPP
  - Emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria
    - Imminente consultazione MEF

## Le caratteristiche del PEPP

- Prodotto ad adesione individuale, terzo pilastro
- Convivenza di elementi armonizzati con altri definiti dalle regole settoriali dei vari istituti e dalle normative nazionali
- Portabilità della posizione
- Offerta semplificata e consulenza obbligatoria
- Costi contenuti

## Chi può fornire il PEPP

- Banche
- Compagnie di assicurazione (ramo vita)
- IORPs (solo se autorizzati dal diritto nazionale a fornire piani ad adesione individuale e soggetti a vigilanza. Ring fencing delle attività/passività del PEPP)
- Imprese d'investimento e società di gestione
- Gestori di fondi alternativi UE

## Registrazione del PEPP

- Fornitura del Pepp solo previa registrazione presso il Registro Pubblico Centrale a cura di EIOPA
- Autorizzazione alla registrazione da parte della competente autorità nazionale del paese d'origine del fornitore del PEPP (per l'Italia Covip)
- Registrazione funge da «Passaporto comunitario» sul modello degli OICR
- Commercializzazione in libera prestazione di servizi/libertà di stabilimento

## Trasparenza verso gli aderenti – KID e prospetto delle prestazioni del PEPP

- Regolamento delegato (UE) 2021/473
- Semplicità e sinteticità delle informazioni, ricorso a elementi grafici
  - Layering delle informazioni per favorire collocamento on line
- Indicazione del grado di rischio nella scala 1-4
- Istruzioni di vigilanza sulla trasparenza per gli IORPs mutuo taluni accorgimenti

## Offerta d'investimento e il PEPP di base

- Max 6 comparti
- Opzione standard: PEPP di base caratterizzato da:
  - Garanzia sul capitale o altra tecnica di mitigazione del rischio\* coerente con l'obiettivo di consentire al sottoscrittore il recupero del capitale
  - Tetto ai costi: max 1% del capitale accumulato per anno

\*strategie life cycle e creazione di riserve

## Il cap ai costi

- Regolamento delegato (UE) 2021/473
- Comprende costi amministrativi, di investimento e di distribuzione
- Esclusi altri costi legati a caratteristiche aggiuntive e i costi per l'esercizio del diritto alla portabilità
- Costi della garanzia non inclusi nel cap, trasparenza nell'ambito del KID

## Fiscalità dei PEPP

- Raccomandazione Parlamento UE: **assicurare ai PEPP la stessa fiscalità riconosciuta alle forme pensionistiche individuali, anche in caso di contesti normativi disomogenei**
- L. 53/2021, art. 20, comma 1, lettera d)
  - *Definire un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari ex D. Lgs. 252/2005, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti*

# Grazie per l'attenzione



Mefop

Via Aniene, 14

00198 Roma

P.iva 05725581002

[www.mefop.it](http://www.mefop.it)

## CONTATTI

Tel. 0648073537

Email. [motroni@mefop.it](mailto:motroni@mefop.it)

## SEGUICI SU



[mefop-spa](https://www.linkedin.com/company/mefop-spa)



[@MEFOP](https://twitter.com/MEFOP)



[Mefop](https://www.facebook.com/Mefop)



[MefopFondiPensione](https://www.youtube.com/MefopFondiPensione)